

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1439)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1965 (V. Stampato n. 2426)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1965*

Riscatto dei servizi prestati alle dipendenze di Enti parastatali o di Enti ed Istituti di diritto pubblico ai fini del trattamento di quiescenza statale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il servizio di ruolo o in pianta stabile, dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti, prestato alle dipendenze di enti locali territoriali, di enti parastatali o di enti ed istituti di diritto pubblico, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato, anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, può essere riscattato, in tutto o in parte, ai fini del trattamento di quiescenza, previo pagamento di un contributo di riscatto pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della re-

tribuzione spettante all'atto della domanda, per quanti sono gli anni di servizio che vengono riscattati.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono altresì estese al servizio di ruolo od in pianta stabile prestato alle dipendenze delle Assemblee legislative.

Il contributo di riscatto di cui al primo comma può essere versato, ai sensi delle vigenti disposizioni, in rate mensili in un periodo di tempo non superiore a quello riscattato.

Successivamente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il servizio prestato non oltre il 70° anno di età alle dipendenze degli enti di cui sopra può essere riscattato, ai fini della riliquidazione del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che non hanno raggiunto il massimo degli anni di servizio nell'Amministrazione dello Stato. In tal caso il contributo di riscatto del 18 per cento deve essere calcolato sullo stipendio pensionabile vigente, all'atto della presentazione della domanda, per il personale in attività di servizio che abbia grado o qualifica pari a quelli rivestiti dal pensionato all'atto del collocamento a riposo.